SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ——

N. 1207

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, PINTO e PERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

XII LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 23 gennaio 1992, n. 32, nel rifinanziare gli interventi per la ricostruzione delle abitazioni colpite dal terremoto del 1980 in Basilicata e Campania, fissa nuove norme al fine di semplificare, razionalizzare e sfoltire il quadro di riferimento dell'intervento pubblico. Il nuovo indirizzo prendeva spunto dai suggerimenti e dalle indicazioni della Commissione speciale d'inchiesta che aveva identificato puntualmente le cause del ritardo e degli sprechi di denaro che si erano verificati nella prima fase della ricostruzione.

Le nuove norme eliminano molte incongruenze, ma lasciano scoperti casi e situazioni molto sentite che fanno considerare, in alcuni casi, ingiusta ed iniqua la soluzione adottata dallo Stato per la prosecuzione ed il completamento della ricostruzione.

Infatti, per consentire ai soggetti ritardatari di presentare i progetti per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate, non presentati soprattutto per mancanza di conoscenza della legge, ma anche per sfiducia nella stessa, nel 1988 veniva varata una norma nell'ambito del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, che consentiva la riapertura dei termini per presentare le domande e per utilizzare il concorso pubblico nella riparazione e nella ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.

Il comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 474 del 1987 fissava al 30 giugno 1988 il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte di: emigrati all'estero (articolo 5, comma 1), affittuari coltivatori diretti, mezzadri o coloni, assegnatari di enti di sviluppo (articolo 5, comma 2), proprietari coltivatori diretti

(articolo 5, comma 5), soggetti trascurati dalla legislazione di avvio della ricostruzione che l'esperienza, fatta nella fase attuativa della legge, aveva consigliato di prendere in considerazione, ponendo così rimedio ad una mancanza di sostegno a molti cittadini addetti al settore agricolo o emigrati.

La legge 23 gennaio 1992, n. 32, all'articolo 3, comma 2, nel consentire la prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate, abroga di fatto i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e pone il vincolo di utilizzare le disponibilità finanziare a favore di:

a) soggetti proprietari di una unica abitazione, sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda (lettere a) e b);

b) soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative (lettera c).

Da questo vincolo scaturisce una grave disparità per i cittadini che hanno presentato domanda nel 1988 ai sensi della citata legge n. 12 del 1988 per poter accedere ai contributi dello Stato, pur rientrando nelle priorità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

È necessario pertanto rimediare a tale situazione rispettando il rigore delle nuove norme e le priorità fissate, e consentire il finanziamento di domande presentate ai sensì della legge n. 12 del 1988 qualora si rendessero disponibili fondi residui, al fine

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di evitare vuoti e ingiustizie e di completare la ricostruzione delle zone terremotate.

Alcune indagini effettuate presso i comuni fanno ritenere possibile un non completo utilizzo di fondi assegnati a causa delle difficoltà e dei vincoli posti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992.

Tale situazione deriva dalla presenza di molti casi di cittadini che, pur rientrando di fatto nelle priorità, non potranno accedere ai contributi per:

essere proprietari di una seconda unità immobiliare di limitata superficie difficilmente utilizzabile come abitazione, che hanno già utilizzato le provvidenze della legge per la prima casa;

la presenza in un condominio, o nei comparti di altri immobili non aventi diritto al contributo per la ricostruzione, che pertanto non saranno ricostruiti, interrompendo i lavori dell'intero condominio e/o dell'intero comparto.

Tutto ciò, di fatto, bloccherà gli interventi anche nel caso di un contributo concesso nella misura del 25 per cento come previsto dalla relativa deliberazione del CIPE.

Lo stesso problema si pone per le domande presentate da agricoltori e coltivatori diretti alle comunità montane, organismi ai quali la regione Basilicata, con legge 7 settembre 1981, n. 37, aveva delegato l'attuazione della ricostruzione delle abitazioni nelle aree rurali e degli annessi rustici danneggiati dal terremoto del 1980.

La gran parte delle richieste ricostruttive da realizzare nelle campagne sono state presentate agli uffici delle comunità montane che hanno operato fino a quando hanno avuto assegnati i fondi dal CIPE per delega della regione e in attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La nuova legge n. 32 del 1992 affida solo ai comuni le competenze per il completamento della ricostruzione. Si pone perciò il problema di come finanziare le domande presentate regolarmente alle comunità montane non più competenti.

Occorre per questo che la normativa nazionale, integrando la legge n. 32 del 1992 e nel rispetto delle priorità più volte citate dal comma 2 dell'articolo 3 della legge medesima, preveda il trasferimento delle domande e dei progetti ai comuni di residenza degli interessati in modo da consentire un positivo esito.

Le modifiche contenute negli articoli 1 e 2 non comportano lo stanziamento di nuove risorse finanziarie e quindi non necessitano di una copertura finanziaria specifica in quanto è prevista la utilizzazione di fondi già stanziati dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e già ripartiti con delibera del CIPE agli enti locali interessati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sostituire le parole: «sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda» con le seguenti: «sempre che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) dei soggetti che hanno presentato le domande alle comunità montane in attuazione della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, della regione Basilicata, da trasferire ai comuni interessati per l'istruttoria secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».